

Publicato il 07/11/2022

N. 00209/2022 REG.PROV.PRES.
N. 00776/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 776 del 2022, proposto da
[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Iannaccone, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Ministero dell' Interno -
Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege
in Bologna, via A. Testoni, 6;

per l'annullamento

1) del Decreto dipvvf. DCRISUM.REGISTRO DECRETI.R.0002171.19-07-2022
del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio III – IL
DIRETTORE GENERALE, con il quale è stato disposto il diniego all'assunzione

D.A.I.T. - Ufficio I - Gabinetto del Capo Dipartimento - Prot. Uscita N.0026610 del 07/11/2022

della sig.ra [REDACTED] [REDACTED] nella qualifica iniziale di Operatore nel ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (provvedimento impugnato);

2) della nota dipvvf.DIR-EMI.REGISTRO UFFICIALE.I.0021492.23-06-2022.h.08:16 del Ministero dell'Interno –Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Direzione Centrale per le risorse umane – Ufficio III – Il Capo Ufficio di Staff, avente ad oggetto il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 8 e ss. della Legge 241 del 1990;

3) delle graduatorie idonei delle prove selettive del 07.06.2022 e del 07.07.2022 e di ogni altra graduatoria non ben conosciuta;

4) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Rilevato che nel corpo del proposto gravame parte ricorrente ha chiesto l'autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a.

che, in particolare, detta richiesta viene motivata dalla oggettiva difficoltà a reperire gli indirizzi dei soggetti che in relazione alla impugnata graduatoria possono considerarsi controinteressati ;

Considerato che l'istanza in parola appare meritevole di accoglimento in ragione dell'elevato numero dei soggetti da considerarsi " controinteressati", circostanza che giustifica di per sé il ricorso all'istituto processuale di cui all'art. 41 comma 4 c.p.a. e che pertanto va autorizzata detta pubblicazione a mezzo di inserimento nell'apposita sezione del sito web del Ministero dell'Interno del ricorso unitamente al presente provvedimento autorizzatorio

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di pubblicazione per pubblici proclami ex art. 41 comma 4

avanzata dalla parte ricorrente ed autorizza detta pubblicazione a mezzo dell'inserimento sul sito web del Ministero dell'Interno nell'apposita sezione dedicata – del ricorso all'epigrafe unitamente al presente provvedimento autorizzatorio.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Bologna il giorno 7 novembre 2022.

Il Presidente
Andrea Migliozi

IL SEGRETARIO